

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,  
SEZ. III CIVILE, GU PAOLA FERRERO.

SENTENZA 4159/2011 del 13 giugno 2011, in causa RG 35213/2008 tra  
Real srl, appellante (avv. Roberto Arcudi),  
contro  
Aurora Ass.ni, Ala Riccardo (avv. Massimo Fossati) appellati e appellanti incidentali, e Fara srl  
appellata contumace.

OMISSIS

Con atto di citazione in data 2.10.2007 la RE.AL srl evocava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino il sig. Ala Riccardo, la FARA.srl e la sua compagnia assicurativa rca Aurora assicurazioni spa per ivi sentire (stando alle conclusioni) condannare il primo e la terza, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di 1.423,00, oltre "fermo tecnico", rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito dall'autocarro di sua proprietà in conseguenza del sinistro occorso in Ciriè il 9.5.2007. L'attrice assumeva che nel giorno indicato, verso le ore 15.30, il suo autocarro si trovava fermo in sosta sulla Via Trieste quando veniva investito nella parte latero anteriore destra dalla macchina movimento terra Terna di proprietà della FARA srl e condotta da Ala Riccardo, che effettuava manovra di retromarcia. Indicava i danni subiti in euro 1423.00 come da preventivo che produceva; chiedeva altresì il ristoro del danno da "fermo tecnico". L'attore affermava di voler richiedere il risarcimento al responsabile civile e al suo assicuratore ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni e degli artt. 2043-2054 del Codice Civile, osservando che la procedura prevista dall'art 149 del Codice delle Assicurazioni non poteva essere ritenuta esaustiva ma, semmai, alternativa alla procedura di cui all'art. 148 Codice delle Assicurazioni e ciò alla luce della direttiva 2005/14/CE del 11.5.2005 alla quale gli Stati membri avevano l'obbligo di conformarsi a far data dall'11.6.2007.

All'udienza ex art. 320 C.P.C. del 30.1.2008, si costituiva in giudizio la sola Aurora Assicurazioni spa eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. La convenuta assumeva che la normativa comunitaria richiamata dall'attore non aveva efficacia diretta e che la norma da applicare nel caso di specie era esclusivamente l'art. 149 Codice delle Assicurazioni, disposizione, peraltro, non in contrasto con la direttiva CE invocata dalla controparte. In secondo luogo, Aurora Assicurazioni spa eccepeva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni assumendo:

- che nel caso di specie era l'assicuratore del danneggiato il soggetto tenuto a svolgere l'istruttoria preliminare della pratica;
- conseguentemente, era al proprio assicuratore che la Real srl avrebbe dovuto inoltrare la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno;
- che, in ogni caso, la richiesta di risarcimento inoltrata ad essa convenuta con missiva 25.5.2007 non conteneva tutti i requisiti previsti dall'art 148 del Codice delle Assicurazioni a pena di inammissibilità della domanda giudiziale;
- che, in particolare, la missiva descriveva la dinamica del sinistro ma non menzionava l'allegazione del modulo CAI disciplinato dall'art. 143 C.d.A. (anche con riferimento all'utilizzo dell'apposito modulo approvato dall'Isvap), non indicava il codice fiscale e non indicava luogo, giorno e ora di disponibilità del veicolo per l'ispezione;
- che la missiva *de qua* non era idonea a far decorrere i termini di cui all'art.145 CdA.

In punto *quantum*, la convenuta assumeva che il predetto preventivo era inidoneo a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito e che il danno da fermo tecnico non era documentato e provato. Ala Riccardo e FARA srl , non costituitisi in giudizio, venivano dichiarati contumaci.

In esito al deposito di memorie autorizzate, il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione sulle eccezioni preliminari, la rimetteva a decisione. All'udienza del 3.4.2008 le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle di cui agli atti introduttive con sentenza in data 16.4.2008, il Giudice di Pace così provvedeva: *"Il Giudice di Pace di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della convenuta AURORA ASSIC. SPA, COMPENSA tra le parti le spese di lite"*.

2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, proponeva appello la Real srl con atto di citazione notificato in data 20.11.2008 ad Ala Riccardo, in data 21.11.2008 a Fara srl e in data successiva al 18.11.2008 (l'avviso di ricevimento non è in atti ma l'appellata si è regolarmente costituita senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della citazione in appello) all'Aurora Assicurazioni spa. L'appellante assumeva che la sentenza impugnata era affetta da *error in iudicando* in relazione all'erronea applicazione degli artt. 144,148 e 149 del C.d.A. nonché da *error in procedendo* per l'omessa prosecuzione del giudizio almeno nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 c.c.

In relazione al primo profilo, l'appellante assumeva che un'interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata normativa, anche sulla base di quanto esposto dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 205/2008, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere che al danneggiato non fosse preclusa l'azione diretta ex art. 144 C.d.A.

In relazione al secondo profilo affermava, invece, che il Giudice di Pace, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della Aurora Assicurazioni, avrebbe dovuto proseguire il giudizio nei confronti del danneggiante Ala Riccardo e ciò in quanto la domanda proposta in primo grado non aveva una qualificazione giuridica espressa e, comunque, traeva il proprio presupposto anche dall'art.2054 c.c. Sulla scorta di tali motivi, Real srl chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, richiamando nel merito la descrizione della dinamica del sinistro offerta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e i documenti già prodotti a prova dello stesso e del danno subito. In data 11.2.2009 si costituiva in giudizio Aurora assicurazioni spa instando per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. L'appellata negava che dall'ordinanza n. 205/2008 della Corte Costituzionale potessero essere tratte le conclusioni volute da Real srl e ribadiva che in base a quanto disposto dall'art.149 C.d. A., in conformità con la ratio ispiratrice dell'intervento normativo, il danneggiato, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, era tenuto a ricorrere alla procedura di risarcimento diretto che prevedeva come unica legittimata passiva la sua compagnia assicuratrice. Instava, conseguentemente, per la reiezione dell'appello, anche con riguardo al secondo motivo in relazione al quale osservava che avendo la srl dichiarato di voler procedere giudizialmente ai sensi del codice delle assicurazioni ed avendo adottato una procedura errata, anche gli altri convenuti sarebbero risultati carenti di legittimazione passiva. L'appellata dichiarava altresì di voler reiterare, e reiterava, l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 C.d.A. Formulava inoltre appello incidentale affermando l'insussistenza di motivi atti a sorreggere l'avvenuta compensazione (*delle spese ndr*), atteso che la normativa era entrata in vigore da tempo, che le problematiche attinenti di interpretazione dell'art.149 C.d.A. non avevano carattere di novità e che la norma de quo era chiara nel prevedere l'obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto. All'udienza ex art.350 c.p.c. tenutasi in data 6.3.2009 si costituiva anche l'appellato Ala costituiva anche l'appellato Ala Riccardo, che instava per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte richiamandosi alle difese svolte dalla Aurora Assicurazioni. Alla stessa udienza parte appellante, opponendosi l'appellata, instava per l'accoglimento delle istanze istruttorie, di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte e la scrivente, dichiarata la contumacia della srl Fara, tratteneva la causa a riserva. Con ordinanza in data 19-20.3.2009 la causa veniva dichiarata matura per la decisione; all'udienza del 8.10.2010 le parti precisavano le conclusioni (così come in epigrafe) e la causa era trattenuta a decisione. In esito al deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza in data 7- 8.3.2011, rilevata la mancanza in atti della copia notificata dell'atto di citazione in appello contenente la *procura ad litem* rilasciata dal sig. Ala Riccardo all'Avv. Fossati, la scrivente rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza alli 1.4.2011 per la comparizione dei procuratori delle parti.

Alli 1.4.2011 l'Avv. Fossati, senza opposizione della parte appellante, produceva l'atto mancante e la causa era trattenuta a decisione, sulle conclusioni già precisate, avendo le parti rinunciato alla nuova concessione di termini per scritti conclusivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

2. *Il giudice di prime cure, limitando la propria pronuncia alla posizione della Aurora Assicurazioni s.p.a. (convenuta in primo grado, come nel presente, insieme al sig. Ala Riccardo ed alla F.A.R.A. s.r.l.), fondava la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva, sulle seguenti considerazioni: "il giudicante...é dell'opinione che il legislatore abbia inteso introdurre con l'art. 149 CdA, nell'ottica di una maggiore rapidità nella liquidazione del danno e di una riduzione dei costi, una nuova esclusiva procedura di risarcimento diretto con azione del danneggiato nei SOLI (non vi è quindi possibilità di scelta discrezionale) confronti della propria impresa di assicurazione, cui incombe l'onere di istruire la pratica e di individuare se un determinato sinistro rientri o meno nella detta procedura di indennizzo diretto. Per pochi determinati casi (es. veicoli immatricolati all'estero, scontro tra più di due veicoli, ecc.) il danneggiato deve invece esperire azione diretta ex art. 144 CdA nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e del danneggiante (litisconsorzio necessario). Rimane comunque immutata la possibilità del danneggiato di proporre azione per fatto illecito contro il solo danneggiante ex artt. 2043 e/O 2054 c.c.. Superfluo ogni ulteriore esame".* Osserva la scrivente che, proprio alla luce di tale ultima considerazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in esame quantomeno la domanda di condanna formulata da RE.AL. s.r.l. nei confronti di Ala Riccardo (non essendo la s.r.l. F.A.R.A. menzionata nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e ciò in quanto l'attrice aveva espressamente affermato essere sua intenzione richiedere il risarcimento del danno (come comprovato dall'uso della congiunzione "ed") sia ai sensi dell'art. 148 C.d.A. che degli artt. 2043-2054 c.c. (si vedano le prime tre righe della seconda pagina dell'atto di citazione in primo grado). Anche a prescindere dal rilevato errore, che appare comunque assorbito dalla fondatezza del primo motivo d'appello, va sottolineata la carenza di motivazione a sostegno dell'interpretazione dell'art. 149 C.d.S. accolta dal giudice di prime cure (non essendo neppure illustrato il fondamento dell'invocata *ratio* di celerità e contenimento dei costi). Tale interpretazione, in ogni caso, non appare condivisibile in quanto non costituzionalmente orientata. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009, alla cui ampia motivazione ci si richiama: a) l'unica interpretazione che consenta il superamento delle censure di incostituzionalità della norma *de qua*, in particolare per violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione, è quella secondo cui "*l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato*"; b) "*a favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della "tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturati di tale servizio". In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela*". In applicazione dell'insegnamento della Corte Costituzionale, ribadito nelle ordinanze 154 e 192 del 2010, la scrivente ritiene che l'azione diretta sia solo uno dei rimedi giurisdizionali posti a disposizione del danneggiato da sinistro stradale accanto all'azione ex art. 2054 c.c. e all'azione diretta contro l'assicurazione del responsabile civile. Ne consegue che, nel presente giudizio, deve essere affermata, contrariamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la legittimazione passiva della Aurora Assicurazioni s.p.a., avendo la s.r.l. RE.AL. azione diretta nei suoi confronti (oltre che nei confronti di Ala Riccardo) ex art. 144 Codice delle Assicurazioni.

3. Anche l'eccezione di improponibilità (che può ritenersi legittimamente formulata solo da Aurora Assicurazioni s.p.a., che l'aveva già sollevata in primo grado, e non da Ala Riccardo, che si è richiamato alle difese della prima, ma essendo rimasto contumace in primo grado incorre nella preclusione di cui all'art. 345, comma 2 c.p.c.) appare inaccoglibile per le ragioni qui di seguito esposte.

a. In primo luogo, **Aurora Assicurazioni s.p.a. assume che la raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno, nel caso di specie inoltrata in data 25.5.2007 e ricevuta in data 30.5.2007 (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante), avrebbe dovuto essere indirizzata alla compagnia assicurativa della danneggiata, unica legittimata ed onerata dell'istruzione della pratica.**

**L'assunto non è condivisibile.**

**L'art. 145, comma 2 C.d.A. prevede che nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo il decorso di 60 o 90 (in caso di danno alla persona) giorni dalla richiesta inviata alla propria assicurazione, a mezzo raccomandata r.r., di risarcimento del danno. E' evidente, peraltro, che tale norma, come recita il suo tenore letterale, è applicabile solo nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149 C.d.A.; mentre nel caso di specie, proprio sul presupposto (corretto) della ritenuta non obbligatorietà di tale procedura, il danneggiato ha coerentemente indirizzato la raccomandata all'impresa assicurativa del responsabile civile, controparte dell'instauranda azione diretta e conseguentemente onerata della formulazione dell'offerta risarcitoria di cui all'art. 148 comma 1 C.d.A..**

In secondo luogo, l'appellata ricollega l'improponibilità all'incompletezza della raccomandata 25-30.5.2007, ravvisabile: 1) nella mancata menzione dell'allegazione del modulo CAI previsto dall'art. 143 C.d.A.; 2) nella mancata indicazione del codice fiscale della RE.AL. s.r.l.; 3) nella mancata indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di disponibilità del veicolo. In proposito, la scrivente osserva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 148, comma 1 C.d.A. la richiesta di risarcimento deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 C.d.A. e che, nel caso di specie, la parte appellante ha prodotto sin dal primo grado (come doc. 2) il modulo CAI firmato dai conducenti, che l'appellata si è limitata a dolersi della mancata menzione del documento nella missiva; che l'appellata non ha contestato l'affermazione dell'appellante secondo cui il modulo CAI è stato materialmente inviato con la richiesta di risarcimento. La carenza sopra indicata sub 1 non pare, pertanto, sussistente.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alla carenza di cui al punto 3. Si osserva, in proposito, che la richiesta di risarcimento in atti contiene l'indicazione secondo cui *"l'automezzo IVECO tg. BS 695 EB, di proprietà della cliente, è visibile, per gg. 10, previo appuntamento telefonico con lo Studio scrivente, presso la sede della stessa in Torino"* e che il numero di telefono del legale è indicato nella carta intestata su cui è scritta la missiva, mentre l'indirizzo della RE.AL. s.r.l. compare nel modulo CAI che l'appellata non ha negato di avere ricevuto con la raccomandata 25-30.5.2007.

**Quanto al codice fiscale, effettivamente mancante, la scrivente non ritiene che tale lacuna possa determinare la pretesa improponibilità.** Deve, invero, considerarsi (*ad abundantiam* anche in merito alle due prime censure di incompletezza della richiesta risarcitoria) che se l'art. 145 C.d.A. richiede, per la proponibilità dell'azione, il decorso del lasso di tempo ivi indicato con decorrenza dall'invio di raccomandata a.r., invio effettuato secondo *"le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 C.d.S."*, vero è anche che la norma dallo stesso espressamente richiamata delinea una procedura complessa, che prevede espressamente - al comma quinto -, l'ipotesi di richiesta *"incompleta"* e, quindi, di richiesta non del tutto conforme, quanto al contenuto, alle previsioni del precedente comma primo. In tal ipotesi non è prevista, peraltro, l'improponibilità dell'azione fino a spontanea integrazione, ma un vero e proprio onere (desumibile dall'utilizzo del verbo all'indicativo - *"richiede"* - e dalla previsione di un termine di trenta giorni) della compagnia assicurativa, al fine di ottenere la decorrenza di nuovi termini dalla data ricezione dei dati e documenti integrativi e non dalla prima ricezione, di sollecitare le *"necessarie integrazioni"*.

La suddetta interpretazione, già fatta propria da questo Tribunale (cfr. sent. 2640/2008 emessa dalla sezione IV nella causa 19185/2007), appare giustificata dal richiamato tenore letterale dell'art. 148 C.d.A. e dalla necessità di attribuire un significato alla previsione del suo quinto comma, coordinandolo con quanto stabilito dal precedente art. 145, comma C.d.A. ed è inoltre, conforme alla *ratio* dell'intero intervento normativo, come individuata dalla Corte Costituzionale, con riferimento all'art. 4 lett. b) della legge delega 229/2003, nella sentenza sopra richiamata.

Ciò premesso, va ancora rilevato che, nel caso di specie, la Aurora Assicurazioni s.p.a., lungi dall'ottemperare a quanto previsto dall'art. 148 comma quinto C.d.A. ha dato riscontro il 20.6.2007 alla richiesta risarcitoria (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellata) assumendo che il danno avrebbe dovuto essere risarcito ex art. 149 C.d.A. dalla compagnia assicurativa della richiedente e, quindi, specificando i motivi a fondamento del proprio diniego di offerta e così, contemporaneamente, concludendo la procedura prevista dall'art. 148, comma 1 C.d.A. in un momento addirittura anteriore al decorso del termine previsto dall'art. 145, comma 1 C.d.A.. Appare quindi pertinente e condivisibile, a sostegno del rigetto dell'eccezione di improponibilità, quanto ulteriormente osservato nel richiamato precedente della IV sezione di questo Tribunale: *"Pare evidente, in base sia al criterio interpretativo letterale sia al criterio teleologico, che la scansione delle varie fasi di questo procedimento (ovvero del procedimento delineato dall'art. 148 C.d.A.) ed i distinti obblighi gravanti sul danneggiato da un lato, sull'assicuratore dall'altro, non siano fini a se stessi, ma finalizzati a consentire all'assicuratore di acquisire le informazioni tecniche utili e necessarie per ponderare se ed in che misura formulare un'offerta...nonchè a garantire il danneggiato contro eventuali ...comportamenti dilatori da parte dell'assicuratore medesimo. Siffatta logica procedimentale viene tuttavia meno qualora la compagnia assicuratrice opti per la soluzione alternativa di "comunicare i motivi per cui non ritiene di formulare offerta"*.

4. Passando all'esame del merito, deve in primo luogo osservarsi come sia Aurora Assicurazioni s.p.a. (per il primo e per il secondo grado) che Ala Riccardo (per il presente grado) non abbiano mosso contestazione alcuna in punto "an". Il sinistro e la responsabilità esclusiva dello stesso in capo ai sig. Ala Riccardo sono d'altra parte provati dal contenuto del modulo CAI doc. 2 appellante (al cui contenuto si fa rinvio), rilevante anche ex art. 143, comma 2 C.d.A. In esso si legge, infatti, l'ammissione dell'appellato Ala Riccardo, conducente del veicolo di proprietà della F.A.R.A. s.r.l., di avere urtato nel corso di una manovra il veicolo di proprietà dell'appellante che si trovava fermo, come desumibile dal grafico dell'incidente. Non vi è stata, d'altra parte, alcuna contestazione in ordine al fatto che il veicolo urtato fosse regolarmente parcheggiato.

Quanto alla localizzazione dei danni, il modulo CAI indica il paraurti ed una parte della fiancata anteriore e tale descrizione appare compatibile con i lavori di riparazione descritti nel preventivo 18.5.2007 prodotto (doc. 3 fascicolo primo grado) da parte appellante, nel quale si legge: *"raddrizzatura supporti parafrangente, s. e. r. para urto, parafrangente e riparo per sostituzione, sistemazione impianto elettrico"* (quest'ultimo intervento, come da dettaglio, si riferisce ad un fanalino che può presumersi essere stato danneggiato dall'incauta manovra di retromarcia). In punto *quantum*, nel corso del giudizio di primo grado era stata eccepita solo l'ineidoneità del preventivo a provare i danni subiti ed il nesso eziologico, ma come sopra rilevato la prova dei danni discende in primo luogo dal modulo CAI sopra richiamato, con la cui descrizione appare compatibile quella degli interventi di riparazione elencati nel preventivo. Non appare, d'altra parte, corretto far gravare sull'attore, che aveva tempestivamente posto a disposizione il mezzo, una generica contestazione operata dalla compagnia assicurativa che aveva omesso di periziare.

La mancata prova dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti, induce peraltro ad escludere il risarcimento del danno da c.d. "fermo tecnico".

5. Il danno subito dall'appellante va quindi determinato in complessivi € 1.423,00. Tale somma costituisce debito di valore e deve conseguentemente essere rivalutata, sulla base degli indici Istat a far data dal giorno del sinistro, ovvero dal 9.5.2007, sino al saldo. Sono altresì dovuti, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante liquidato in via equitativa in base a nozioni di

comune esperienza in ordine all'impiego del denaro, gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata. Al pagamento dell'importo complessivo come sopra determinato, in accoglimento del proposto appello, devono essere dichiarati tenuti e condannati...

#### OMISSIS

Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n 4445/08 emessa in data 16.4.2008 dal Giudice di Pace di Tonno, rigettato l'appello incidentale; dichiara il sig. Ala Riccardo unico responsabile del sinistro per cui è causa; dichiara tenuti e condanna il sig. Ala Riccardo e la s.p.a. Aurora Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della RE.AL. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno della somma di € 1.423,00 maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutantesi, dalla data del 9.5.2007 a quella del saldo; dichiara tenuti e condanna il sig. Ala Riccardo e la s.p.a. Aurora Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della RE.AL. s.r.l. in persona del Segale rappresentante pro tempore, a) della somma di € 1.318,00 oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% secondo tariffa forense nonché C.P.A. ed I.V.A. come per legge sugli importi imponibili, a titolo di rifusione delle spese del primo grado di giudizio; b) detta somma di € 1.455,00 oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% secondo tariffa forense nonché C.P.A. ed I.V.A. come per legge sugli importi imponibili, a titolo di rifusione delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Torino, Allì 10.6.2011.

Il Giudice  
(Paola Ferrero)

*Depositata in cancelleria 13.6.2011*